



# Città di Eraclea

## Città metropolitana di Venezia



### ORDINANZA N. 119 DEL 03/10/2024

**OGGETTO: PACCHETTO DI MISURE STRAORDINARIE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL 10 NOVEMBRE 2020 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 238 DEL 2.3.2021. INDIRIZZI PER IL RECEPIMENTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE**

### IL SINDACO

#### **Premesso che:**

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità, in particolare durante la stagione invernale, nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

#### **Richiamate**

la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente

#### **Considerato che:**

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;

- il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;

- il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:

- l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
- l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
- il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
- il rafforzamento dei controlli;

- campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
- l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;
- l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;
- le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;
- la nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 tengono conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;
- con DGR n. 786 del 12.07.2024 è stata prorogata la validità delle misure di divieto e limitazione stabilite con DGR nn. 238/2021 e 1089/2021, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione dell'aggiornamento del PRTRA adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024;

**Preso atto che** la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:

- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";
- il Comune di Eraclea risulta inserito nella zona/agglomerato "IT0514 Bassa pianura e colli";
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM<sub>10</sub> permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

**Rilevato che** la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS):

- ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna;

- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;

- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

**Preso atto** delle precisazioni fornite dalla DGR 1089/2021 che fornisce indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure indicate dalla DGR 238/2021;

**Considerato che** in data 23/09/2024 si è svolto a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), che ha, tra l'altro, confermato le misure previste dalla DGR n. 238 del 02/03/2021;

**Visto** il verbale e la documentazione annessa collegata all'incontro del 24/09/2024, inviata ai Sindaci delle Amministrazioni Locali della Città Metropolitana di Venezia dal TTZ, tra cui il Comune di Eraclea (rif. prot. Comunale n. 20042/2024 del 26/09/2024);

#### **Dato atto che:**

- il Comune di Eraclea rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure in ragione del numero di abitanti compreso tra 10.000 e 30.000 (*vedasi allegato A*) temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";

- il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta (livello verde), livello 1 – arancione e livello 2 rosso;

- tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie e sono meglio descritti nell'allegato A alla presente ordinanza;

- la stazione di riferimento per il Comune di Eraclea è San Donà di Piave;

**Rilevato** che a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

**Tenuto conto** delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021;

**Ritenuto necessario**, sulla base di quanto sopra espresso recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale, approvato dalla Giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea attraverso l'approvazione delle linee di indirizzo esplicitate nell'ALLEGATO A parte integrante alla presente ordinanza;

**Ritenuto altresì di** potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

#### **Richiamati**

- la Delibera di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103;
- Il D. Lgs 155/2010 "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il DPR n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005", in particolare l'art. 5 comma 1;
- la DGRV n. 122 del 27 febbraio 2015 "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali;
- la DGRV n. 1908 del 29 novembre 2016 relativa alla classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria;
- l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Preso atto** che Il Comune di Eraclea rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano" e ricade nell'agglomerato "Bassa Pianura e Colli" codice IT0514 come indicato nella zonizzazione regionale;

**Rilevato** che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

**Considerato** quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana nella seduta del 24/09/2024 e comunicato ai comuni della Città Metropolitana di Venezia, tra cui Eraclea, con nota munita di allegati n. 20042/2024 registrata al protocollo comunale il 26/09/2024;

**Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure e modifiche alla presente in presenza di situazioni ambientali diverse o nuove disposizioni Regionali e Nazionali,**

## **ORDINA**

A tutta la cittadinanza di applicare in tutto il comune di Eraclea in analogia a quanto richiesto ai comuni (*secondo le suddivisioni previste: 10.000 – 30.000 ab*) il "Pacchetto di misure straordinarie di contrasto all'inquinamento da PM10 e da nitrati stagione invernale 2024-2025" per la parte che ricorre traffico ed altre misure, così come previsto da DGRV n. 238/2021, meglio chiarito da successiva DGRV 1089/2021 e prorogate con DGR n. 786 del 12.07.2024, riportate nell'**ALLEGATO A** alla presente ordinanza e di cui costituisce parte integrante;

Che tali misure riportate in **ALLEGATO A** saranno applicate ed in vigore dalla data di pubblicazione della presente ordinanza (OTTOBRE 2024) AL 30 APRILE 2025;

Di stabilire che vengono attivate da subito le misure di cui **NESSUNA ALLERTA – VERDE** come previsto a seguito degli incontri tenutisi in seno al TTZ e comunicati con nota n. 20042/2024 del 26/09/2024;

Di dare atto che l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto delle previsioni meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

### **DEMANDA**

- Al corpo di Polizia Locale l'individuazione e specifica comunicazione agli uffici tecnici delle strade comunali su cui apporre l'apposita segnaletica proposta in uniformità per i comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti dallo stesso TTZ;
- All'Area Tecnica – Servizio Manutentivo l'apposizione della segnaletica di cui al punto precedente;
- All'area tecnica – Ufficio Urbanistica l'aggiornamento in apposito QGis fornito da Città Metropolitana delle strade limitate;

### **RICORDA**

L'utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet certificato di classe A1 UNI EN ISO 17225-2 (ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera D del D.Lgs 152/2006).

Che è fatto divieto, a partire da gennaio 2020 di utilizzare generatori inferiori a 3 stelle ed di installare generatori inferiori a 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017;

### **INVITA**

- a. le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- b. i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche.
- c. gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente, ove possibile, la temperatura ammessa.
- d. la popolazione ad adottare comportamenti individuali mirati alla salvaguardia della salute propria salute e per la riduzione degli inquinanti atmosferici.

### **ESCLUSIONI E DEROGHE**

Secondo quanto previsto ed indicato nello stesso **Allegato A**, parte integrante e sostanziale, della presente Ordinanza (Rif. DPR 74/2013, ecc.).

### **SANZIONI**

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

### **DISPONE**

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- che il presente provvedimento venga notificato a:
  - Collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- che il presente provvedimento venga trasmesso per conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza a:
  - Comando di Polizia Locale;
  - Area Tecnica (sede);
  - AULSS 4 competente per territorio;
  - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
  - Prefettura;

- Comando provinciale dei Carabinieri;
- Stazione Carabinieri di Eraclea;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città Metropolitana di Venezia;
- Regione Veneto.

### **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

### **IL SINDACO**

Zanchin Nadia / ArubaPEC S.p.A.

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.*

**ALLEGATO A**  
**comuni con popolazione compresa tra 10000 e 30000 abitanti**

"Pacchetto di misure straordinarie di contrasto all'inquinamento da PM10 e da nitrati stagione invernale 2024-2025"

**1. Periodo di attuazione delle misure**

In base a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 le misure vanno attuate dal 1 ottobre al 30 aprile.

**2. Livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure.**

2.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento denominata San Donà di Piave:

Nessuna allerta - verde	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
Livello di allerta 1 - arancio	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Livello di allerta 2 - rosso	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo.
Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	

2.2. L'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto delle previsioni meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.

### 3. TRASPORTI

	Cosa	Durata temporale	Ambito di applicazione
3.1	<b>Smart Working:</b> Rendere strutturale lo smart working: applicazione fino al 50% per i lavoratori	Continua	Amministrazione comunale
3,3.	<b>Limitazione della circolazione in funzione dei livelli di emergenza</b>		
<b>Nessuna allerta VERDE</b>	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 Veicoli commerciali: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2  <i>Deroghe al punto 6</i>	Dal 1 ottobre al 30 aprile  Interruzioni natalizie dal 16/12 al 06/01  Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30	Intero territorio: viabilità comunale
<b>Livello di allerta 1 ARANCIO</b>	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2 Veicoli commerciali: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2  <i>Deroghe al punto 6</i>	Dal 1 ottobre al 30 aprile  Interruzioni natalizie dal 16/12 al 06/01  Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30	Intero territorio: viabilità comunale
<b>Livello di allerta 2 ROSSO</b>	Cicli e motocicli: E0 Autovetture private: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2	Dal 1 ottobre al 30 aprile  Interruzioni natalizie dal 16/12 al 26/12	Intero territorio: viabilità comunale



	Veicoli commerciali: BENZINA E0+ E1 DIESEL E0+E1+E2  <i>Deroghe al punto 6</i>	Dal lunedì al venerdì feriali Dalle 8.30 alle 18.30	
3.4.	Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, Divieto di sostare con il motore acceso per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, Divieto di sostare con il motore acceso per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e Divieto di sostare con il motore acceso per i treni e/o locomotive con motore a combustione	Dal 1 ottobre al 30 aprile	Intero territorio comunale
3.5.	<b>Implementazione dei controlli circolazione stradale</b>	In concomitanza con le limitazioni veicolari per il contenimento dell'inquinamento atmosferico	Intero territorio comunale

4. IMPIANTI TERMICI			
	Cosa	Durata temporale	Ambito
4.1.	<b>Limitazione dell'utilizzo degli impianti termici in funzione dei livelli di emergenza e divieto di combustioni all'aperto</b>		
Nessuna allerta VERDE	<b>Limitazioni di temperatura</b> 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);	Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica	Tutto il territorio comunale

	<p><b>Divieto</b> di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiore a 3 stelle.</p> <p><b>Deroghe:</b> Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</p>		
<p><b>Livello di allerta 1</b> <b>ARANCIO</b></p>	<p><b>Limitazioni temperatura:</b> 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p><b>Divieto</b> di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.</p> <p><b>Deroghe:</b> Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)</p>	<p>Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica</p>	<p>Tutto il territorio comunale</p>
<p><b>Livello di allerta 2</b> <b>ROSSO</b></p>	<p><b>Limitazione temperatura</b> 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze uffici e attività commerciali);</p> <p><b>Divieto</b> di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.</p> <p><b>Deroghe</b> Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di</p>	<p>Dal 1 ottobre al 30 aprile Dal lunedì alla domenica</p>	<p>Tutto il territorio comunale</p>

	generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)		
4.2.	<b>Implementazione controlli sull'utilizzo della combustione di biomasse legnose</b>	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

5. COMBUSTIONI e SPANDIMENTI ZOOTECNICI			
	Cosa	Durata temporale	Ambito
5.1.	<b>Divieto di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami zootecnici in funzione dei livelli di emergenza</b>		
Nessuna allerta VERDE	<b>Tipologia:</b> abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali <b>Divieto:</b> di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006. <b>Deroghe:</b> La necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali	Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile	Tutto il territorio comunale
Livello di allerta 1 ARANCIO	<b>Tipologia:</b> abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici <b>Divieto:</b> di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio <b>Divieto</b> di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe. <b>Deroghe:</b> Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato	Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile  Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 15 aprile	Tutto il territorio comunale

Livello di allerta 2 ROSSO	<p><b>Tipologia:</b> abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e spandimenti zootecnici</p> <p><b>Divieto:</b> di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio</p> <p><b>Divieto</b> di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.</p> <p><b>Deroghe:</b> Per le iniziative organizzate e co organizzate dall'Amministrazione comunale</p> <p>Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato</p>	<p>Divieto combustioni: Dal 1 ottobre al 30 aprile</p> <p>Divieto spandimenti dal 1 ottobre al 15 aprile</p>	Tutto il territorio comunale
	<p><b>5.2</b></p> <p><b>Obbligo</b> di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore</p> <p><b>Deroga:</b> Sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati</p>	Continua	Tutto il territorio comunale
	<p><b>5.3.</b></p> <p><b>Potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici</b></p>	In concomitanza con le limitazioni	Tutto il territorio comunale

## **6. Deroche alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:**

- a) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- i) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- j) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
- k) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- m) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad

essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);

- n) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- o) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- p) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- q) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- r) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

**Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione (modulo allegato):**

- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- u) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,
- x) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- y) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
- z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- bb) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.
- cc) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare

servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.